



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
SESTA SEZIONE PENALE

UDIENZA CAMERA DI  
CONSIGLIO  
DEL 14/10/2010

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GIOVANNI DE ROBERTO
- Dott. FRANCESCO IPPOLITO
- Dott. ANNA MARIA FAZIO
- Dott. CARLO CITTERIO
- Dott. GIORGIO FIDELBO

- Presidente - SENTENZA
- Consigliere - N. 1528
- Consigliere - REGISTRO GENERALE
- Rel. Consigliere - N. 21767/2010
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI FIRENZE  
nei confronti di:

avverso la sentenza n. 179/2003 TRIB. SEZ. DIST. di EMPOLI, del 01/02/2005

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO;  
~~lette~~ /sentite le conclusioni del PG Dott. *Carlo di CASOLA* per l'annullamento con  
invio -

Udit i difensori Avv.;

**RITENUTO IN FATTO**

1. Il 1.2.2005 il Tribunale di Empoli - Sez. distaccata di Empoli, pronunciava il dispositivo di assoluzione di dal reato di cui all'art. 368 c.p. in danno di per fatto del 2.7.1997. La motivazione non veniva depositata ed in data 16.11.2005 il magistrato responsabile di tale Sezione distaccata ordinava il deposito della sentenza, composta dall'intestazione, dalle conclusioni delle parti e dal dispositivo.

2. Il procuratore generale di Firenze ricorre per cassazione avverso tale sentenza, denunciandone la nullità ai sensi degli artt. 125 e 546.2 c.p.p., in relazione all'art. 606 primo comma, lettere C ed E c.p.p., perché non risultano spiegate le ragioni dell'assoluzione.

**CONSIDERATO IN DIRITTO**

3. Il ricorso è, nei termini in cui è stato concretamente proposto, inammissibile.

3.1 Il verificarsi occasionale di fattispecie in cui, per ragioni patologiche, anche oggetto di verifica disciplinare, alla deliberazione del dispositivo il giudice non faccia seguire la materiale stesura della motivazione della decisione adottata ha evidenziato una situazione procedimentale peculiare, che la giurisprudenza di legittimità ha ricondotto ora all'inesistenza ora alla nullità della sentenza.

La diversità della conclusione ha incidenza immediata anche nell'indicazione del seguito del procedimento. Se la sentenza è inesistente, infatti, non vi è dubbio che il processo debba essere ricelebrato davanti alla stessa autorità giudiziaria che lo ha trattato e deciso. Se la sentenza è nulla deve invece procedere il giudice di appello, poiché il caso non rientra tra le tassative ipotesi, sole per le quali l'art. 604 c.p.p. consente l'annullamento della sentenza di primo grado.

9


L'alternativa tra la trattazione davanti al medesimo giudice della deliberazione ovvero al giudice d'appello ha poi conseguenze essenziali sul contenuto della successiva cognizione, nel primo caso (nuovo giudizio davanti al medesimo giudice che ha emesso la sentenza inesistente) assolutamente piena, nel secondo (giudizio davanti al giudice d'appello) limitata dal devoluto e dal divieto di modifica peggiorativa d'ufficio.

Il contrasto giurisprudenziale ha trovato soluzione conforme alla seconda tesi nelle sentenze delle Sezioni unite di questa Corte suprema, deliberate all'udienza del 27.11.2008.

In particolare *SU sent. 3287 del 27.11.2008 - 23.1.2009* ha insegnato specificamente "che il caso della mancanza assoluta della motivazione non rientra tra quelli, tassativamente previsti dall'art. 604 c.p.p., nei quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e disporre la trasmissione degli atti al giudice di primo grado; verificandosi invece nullità ai sensi dell'art. 125 c.p.p., comma 3, alla quale, allorquando la sentenza è appellabile, il giudice di appello può rimediare in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto assegnatigli dalla legge".

Le Sezioni unite hanno così precisato che "neppure può condividersi una prospettazione di radicale 'inesistenza' della sentenza priva di motivazione, poiché il concetto di inesistenza, quale categoria dogmatica elaborata dalla dottrina e dalla giurisprudenza e ben distinta da quella della nullità assoluta per il fatto di travalicare lo stesso giudicato, appare rimandare essenzialmente ai casi talmente gravi da far perdere all'atto i requisiti 'geneticamente' propri dello stesso (nei quali ad esempio la sentenza promani da organo o persona privi di potere giurisdizionale o nei confronti di imputato inesistente), si da porlo quale strutturalmente inidoneo a produrre alcun effetto giuridico nel processo e fuori di esso (vedi *Cass., Sez. Unite pen. 24.11.1999, n. 25, Di Dona* e *9.7.1997, n. 11, P.M. in proc. Quarantelli*)".

3.2 Nel caso di specie sussiste pertanto la nullità tempestivamente dedotta dalla parte pubblica.



Tale nullità, che avrebbe potuto formare oggetto di impugnazione avanti alla corte d'appello, è stata invece dedotta con ricorso immediato per cassazione, ai sensi dell'art. 569 c.p.p..

Preliminare è allora ed innanzitutto la collocazione sistematica del vizio di mancanza di motivazione, posto che il terzo comma dell'art. 569 c.p.p. esclude il ricorso immediato per i casi previsti dall'art. 606.1 lettere D ed E, che in definitiva attengono ai vizi della motivazione (quindi vizi che, se fondati, si risolvono nella necessità di un successivo apprezzamento di merito). E' vero che, in realtà, anche quando il ricorso attenga a vizio riconducibile alla violazione di legge processuale (art. 606.1 lettera C), ma non riconducibile ai casi in cui nel giudizio di appello si sarebbe dovuta annullare la sentenza di primo grado (art. 604 c.p.p.), la soluzione è quella della trasmissione degli atti al giudice competente per l'appello (art. 569.4 c.p.p.): ma nel caso di vizio riconducibile alle lettere D ed E il ricorso si converte 'automaticamente' in appello, senza alcun vaglio contenutistico della corte di cassazione mentre, nel caso del vizio riconducibile alle lettere B e C, sussiste la piena cognizione della corte di legittimità a valutare il contenuto del ricorso.

3.2.1 Sez.2, ord. 3032 del 7-20.6.1995 aveva con chiarezza argomentativa spiegato perché i vizi della motivazione non potessero essere deducibili come violazione di legge: il sistema delineato dalla preclusione contenuta nel terzo comma dell'art. 569 c.p.p. afferma il principio dell'inammissibilità del "salto" sulle questioni attinenti al fatto, essendo la nullità derivante dal difetto di motivazione riparabile dal giudice dell'appello o da quello del riesame, abilitati entrambi a decidere il merito.

Successivamente le Sezioni unite di questa Corte suprema hanno ripetutamente precisato che *l'ipotesi della mancanza di motivazione, pur essendo inclusa nella citata lett. e), non ha perduto l'intrinseca consistenza del vizio di violazione di legge, che vale a renderlo affine al motivo di ricorso enunciato nella lett. c) del medesimo art. 606, in quanto il caso di*

g

motivazione radicalmente omessa, cui è equiparata quella meramente apparente, è sempre correlato alla inosservanza di precise norme processuali (l'art. 125 comma 3, riguardante in generale le forme dei provvedimenti del giudice, compresi i decreti nei casi in cui la motivazione è espressamente prescritta dalla legge; l'art. 292, comma 2, lett. c) e c bis), e comma 2-ter, in tema di ordinanza applicativa di una misura cautelare personale), norme che, specificando il precetto di cui all'art. 111.6 Cost., stabiliscono l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, facendo derivare dall'inosservanza di esso la nullità dell'atto" (SU, sent. 5876 del 28.1-13.2.2004; SU, sent. 25080 del 28.5-10.6.2003; Sez. Un., 26.2.1991, Bruno; da ultimo SU sent. 25932 del 29.5-26.6.2008 e Sez.6, sent. 7472 del 21.1-20.2.2009).

Appare pertanto non dubitabile che a fronte della radicale mancanza di un apparato argomentativo di qualunque tipo sia configurabile anche un vizio di violazione di legge, che legittima il ricorso ai sensi della lettera C) del primo comma dell'art. 606 c.p.p..

Il ricorso, dunque, è stato proposto in un caso previsto dalla legge.

3.3 Il medesimo ricorso è però inammissibile, perché la parte pubblica ricorrente ha formulato una censura, la mancanza di motivazione, che per sé non risponde alla nozione di interesse specifico e pertinente, ai sensi dell'art. 568.4 c.p.p..

Un tale interesse sarebbe stato configurabile solo nell'ipotesi in cui, con il vizio di mancanza di motivazione, fossero stati specificamente dedotti gli elementi alla stregua dei quali sarebbe stata possibile un'univoca decisione di condanna, quindi una decisione diversa da quella comunque deliberata.

Si deve infatti tener presente, in proposito, che (come anche in parte già accennato):

- innanzitutto la parte, proprio per quanto appena ricordato in relazione all'insegnamento confermato dalle richiamate Sezioni unite di questa Corte, aveva ed ha, in questo caso ed in casi analoghi, la facoltà di proporre appello, con

ogni utile deduzione anche di stretto merito volta appunto ad ottenere una deliberazione diversa da quella impugnata, a prescindere dal contenuto della motivazione nella contingenza adottata dal giudice che ha emesso il provvedimento che si impugna: il giudice d'appello si confronta con le prove che hanno condotto alla decisione, non con le motivazioni che la sorreggono, nel senso che può confermare o riformare la deliberazione di primo grado anche per ragioni del tutto diverse da quelle ' motivate' nella prima sentenza o nell'atto di impugnazione;

- anche il meccanismo procedurale delineato dal combinato disposto del 1 e 4 comma dell'art. 569 c.p.p. prevede che nel caso di accoglimento del ricorso immediato per cassazione gli atti siano trasmessi al giudice competente per l'appello;

- il giudice d'appello però (hanno ricordato ed avvertito le Sezioni unite 3287/2009) opera "nel rispetto dei limiti del devoluto e del divieto di reformatio in peius" sicchè, se non è attivato da un'esplicita ed argomentata doglianza, conforme alla prescrizione di specificità imposta dall' art. 581 lett. C c.p.p. e volta al *mutamento della deliberazione*, non potrebbe che confermare la statuizione, quale che fosse la motivazione ritenuta più adeguata al contenuto probatorio del processo.

E' da escludersi, pertanto, che sussista un interesse - nella nozione che rileva ai sensi dell'art. 568.4 c.p.p. - della parte, pubblica o privata che sia, alla motivazione in quanto mera indicazione delle ragioni giustificatrici della deliberazione concretamente adottata, se non in relazione alla contestuale censura di *erroneità*, in tutto o in parte, di quella *deliberazione*, o comunque all'indicazione dello specifico vantaggio che il ricorrente persegue con l'impugnazione (Sez.3, sent. 46201 del 14.10 - 16.12.2008; SU, sent. 25.6-17.7.2009).

In altri e conclusivi termini, il vizio di motivazione (anche nel caso dell'omessa motivazione) è deducibile solo quando si assuma che quel vizio ha condotto ad una deliberazione sbagliata, rispetto al contenuto probatorio del processo legittimamente valutabile, e diversa da quella, invece corretta, che con una motivazione non apparente e immune dai vizi di

contraddittorietà e manifesta illogicità avrebbe dovuto essere adottata.

E' solo un tal tipo di deduzione, infatti, che attaccando il *decisum* consente poi al giudice del prosieguo di pervenire ad una deliberazione consona al percorso argomentativo ritenuto congruo alle prove e corretto logicamente.

3.4 Si aggiunga, nel caso concreto, che il reato è ad oggi prescritto, ma era già prescritto pure al momento della proposizione del ricorso, essendo intervenuta sentenza di assoluzione in primo grado e pertanto dovendo trovare applicazione i termini introdotti dalla legge 251 del 2005: Sez. 6, sent. 7112 del 25.11.2008 - 18.2.2009. Sul punto dell'inidoneità della sentenza di assoluzione a determinare la pendenza del processo in grado di appello, appare opportuno evidenziare che il qui condiviso insegnamento della sentenza appena richiamata risulta coerente anche alle argomentazioni con le quali le Sezioni unite di questa Corte hanno da ultimo sorretto l'affermazione del principio di diritto per cui "ai fini dell'applicazione delle disposizioni transitorie della nuova disciplina della prescrizione, la pronuncia della sentenza di condanna di primo grado determina la pendenza del giudizio in appello e vale ad escludere la regola della retroattività delle disposizioni più favorevoli" (Sent. 47008 del 29.10 - 10.12.2009).

Pertanto, in caso di accoglimento del ricorso l'annullamento della sentenza condurrebbe ad una fase procedimentale che dovrebbe aprirsi ed immediatamente chiudersi con la declaratoria di prescrizione del reato. La dichiarazione di nullità, quindi, sarebbe funzionale all'affermazione dell'improcedibilità dell'azione penale in un contesto nel quale, assente ogni pretesa civilistica, un tal tipo di pronuncia non determinerebbe alcun vantaggio (Sez.5, sent. 26064 del 9.6-14.7.2005; Sez. 5, sent. 39395 del 17.9-21.10.2008).

Il tutto configura una concorrente, autonoma e diversa causa di inammissibilità del ricorso.

2

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 14/ 10/ 2010.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Carlo Citterio

Giovanni de Roberto

